


**IL REGOLAMENTO CE N. 1/2005
E IL D.L.VO N. 151/2007:
“IMPLICAZIONI LEGALI E
SANZIONI AMMINISTRATIVE”**

ALESSANDRIA 22 – 23 novembre 2013

Dr. Massimo Barberis

Disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 “protezione degli animali durante il trasporto”

(D.L.vo 25.07.2007 n.151 pubblicato sulla G.U. 212/2007)



US Horse Transport. Delmar, California

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Reg. 1/2005

Publicato il 12.09.07 con 14 mesi di ritardo sul mandato ricevuto entro il 5 .7.06 (art. 25 Regolamento)

Aggiunge alcune definizioni nuove tra cui:

Conducente “la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali”

Autorità competenti:

- **Ministero della Salute**

- **Regioni**

- **per gli atti di accertamento delle violazioni sono competenti tutti gli organi di cui all'art. 13 della L. n. 689/81**

Legge 689/81

Depenalizzazione e Modifiche al sistema penale

Principi generali

- Nessuno può essere sanzionato, se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione
- non può essere sanzionato un minore di anni 18 o una persona incapace di intendere o di volere,
- nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa;
- non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, in stato di necessità o di legittima difesa;
- non trasmissibilità dell'obbligazione;

*autorità competente
per il controllo*

uvac



più

Violazione e notifica alle Autorità Competenti

L'A.C. in caso di accertata violazione (mancata ottemperanza alle prescrizioni o mezzo di trasporto non idoneo) lo notifica all'A.C. che ha rilasciato la autorizzazione corredandola con informazioni e documentazione;

L'A.C. autorizzatrice:

- Intima al trasportatore di porre rimedio all'irregolarità riscontrate e fissare dei sistemi per evitare che si ripresentino;
- sottopone il trasportatore a controlli addizionali, con la presenza di un veterinario al momento del carico;
- sospende o revoca l'autorizzazione o il certificato di omologazione del mezzo;
- sospende o revoca, in caso di loro violazioni, il certificato di idoneità rilasciato, ai sensi dell'art.17 prf 2, al conducente o al guardiano (quello per cui siete qui oggi);
- in caso di infrazioni gravi e ripetute l'A.C. può proibire anche a mezzi autorizzati da altro Stato membro il trasporto di animali sul proprio territorio (temporaneamente);

Gli importi delle sanzioni sono generalmente alte e riguardano:

- **Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore (artt. 10 ed 11 del Regolamento)**
- **Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneita' del conducente o guardiano (art.17 prf. 2)**
- **Irregolarita' o mancanza della documentazione**
- **Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto (ai sensi art.18)**
- **Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali**
- **Violazioni varie**

Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore artt. 10 ed 11 del Regolamento

- Chiunque effettua un trasporto senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta, sospesa o revocata è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 2.000** a **€ 6.000** .
Stessa sanzione all'organizzatore e al detentore che si avvalgono di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione (o scaduta, sospesa o revocata).
- Il **conducente** che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme, e' soggetto alla sanzione a.p. da **€ 200** a **€ 600**.
Il trasportatore e' obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.

Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità' del conducente o guardiano ai sensi art.17 prf.2

- chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità o con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta animali e' soggetto alla sanzione a.p. da **€ 1.500 a € 4.500**
- alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.

Irregolarità o mancanza della documentazione

- il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali e' soggetto alla sanzione a.p. da **€ 1.000 a € 3.000**
- costituiscono irregolarità documentali:
 - a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni: origine e proprietà; luogo di partenza; la data e l'ora di partenza; luogo di destinazione; durata prevista del viaggio;
 - b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata per gli animali provenienti da Paesi terzi;
 - c) per i lunghi viaggi, la mancanza giornale di viaggio;

- d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto;
- e) l'irregolare compilazione del giornale di viaggio;
- f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone non legittimate;
- g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;
- h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.

Fuori dai casi di concorso nella violazione, **l'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico** sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per queste violazioni.

Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto; rilasciato ai sensi dell'art.18 regolamento

- Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione a.p. da € 1.000 a € 3.000.
- Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste tali violazioni.

Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

- Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato **1 del decreto** e' soggetto alla sanzione a.p. da **€ 2.000 a € 6.000;**
- Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato **2** del decreto e' soggetto alla sanzione a.p. da **€ 1.000 ad € 4.000;**
- Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato **3** del decreto e' soggetto alla sanzione a.p. da **€ 1.000 ad € 3.000;**
- Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato **4** del decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 2.000 ad € 6.000**

- *salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, o personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione a.p. da € **3.000 a € 15.000**
 - *salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale o causa all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione a.p. da € **3.000 a € 15.000**
 - **L'allevatore**, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 (cond. generali di trasporto) del Reg. CE, e' soggetto alla sanzione a.p. da € **1.000 a € 4.000**.
- * (connessione obbiettiva con Reati introdotti dall'art. 1 L. 20 luglio 2004 n.189 o loro esclusione ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 189/2004 ?)**

Violazioni varie

- Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da **€ 400 ad € 1.600**.
- Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 5.000 ad € 20.000**.

PROVVEDIMENTI ACCESSORI

SEMPRE

scambio informazioni tra autorità competenti

L'autorizzazione al trasportatore

L'A.C.

aumenta i controlli e
impone il veterinario al momento del carico

L'omologazione del veicolo

Sospensione
Revoca



nei confronti del

TRASPORTATORE

intima di porre rimedio alle irregolarità

adotta provvedimenti di sospensione o revoca
dell'autorizzazione al trasportatore e/o del
certificato di omologazione del veicolo

CP



Sanzioni accessorie

- Il **trasportatore** che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette **due violazioni**, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1 (requisiti di idoneità), nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione della autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi.
Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a **tre mesi**, e' applicata la durata massima della sospensione.
- Il **trasportatore** che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette **tre violazioni**, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 (mezzi di trasporto) nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a **sei mesi**, e' applicata la durata massima della sospensione.

- Il **trasportatore** che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca della autorizzazione.
- In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6 (violenza sugli animali), e' disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore e' soggetto alla revoca della stessa.

- Il **trasportatore** nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione **non può** conseguire altra autorizzazione **prima di dodici** mesi.
- Il **trasportatore** che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2 (irregolarità documentali), accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi.
Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.

- Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2 (irreg. docum.), accertate in modo definitivo, e' soggetto a sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
- Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.
- Il trasportatore che e' stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto **non** può conseguire altro certificato di omologazione **prima di dodici** mesi.

- Quando e' prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta, una volta esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di **interdizione temporanea** ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, **avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti** sopraindicati.
- Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 2.000 a € 6.000**. Se la violazione e' commessa con un veicolo, e' disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Nuovo Codice della strada)

- In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.
- I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, trasmettono all'autorità che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1.

Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando e' riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Autorità' competente di cui all'articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'Autorità' competente a proprie spese.
- Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorità' competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.

Azioni d'emergenza da intraprendere per salvaguardare il benessere degli animali trasportati, proporzionate alla gravità dei rischi, tali da non causare ulteriori sofferenze inutili:

- il cambiamento del conducente o del guardiano;
- la riparazione temporanea del mezzo di trasporto;
- il trasferimento della partita o di parte su altro mezzo;
- il respingimento alla partenza o la diretta prosecuzione all'arrivo;
- lo scarico degli animali con una sosta adeguata per il ripristino delle condizioni idonee al proseguimento del viaggio;
- in caso estremo: abbattimento mediante metodo eutanasico;

- Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento **rispondono** il responsabile della violazione, **il trasportatore**, **l'organizzatore** e il **detentore**, in solido tra loro.
- Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorità competente ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l'adempimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € **2.000** a € **6.000**. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorità amministrativa, dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi e' tenuto al loro adempimento.

Richiesta di informazione o esibizione documenti

- Le autorità di controllo hanno facoltà di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonché ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso.
- L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti può essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, **non inferiore a dieci ne' superiore a trenta giorni** lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza.

- Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito è soggetto alla sanz. amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.200
- Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, è soggetto alla sanz. amministrativa pecuniaria da € 200 a € 800
- Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorità competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 800



SANZIONI

Euro ???????

VERBALE DI CONSTATAZIONE

testo

Dettagliato nelle informazioni

Da contestare al conducente al momento del controllo

PROCESSO VERBALE
DI ILLECITO
AMMINISTRATIVO

Da contestare subito al conducente, integrato con l'accertamento

SOMMASANZIONI

testo

oppure

procedere alla contestazione differita all'**OBBLIGATO PRINCIPALE** (conducente) e all'**OBBLIGATO IN SOLIDO** (trasportatore).

Entro 90 giorni se contestato ad un cittadino italiano,
Entro 360 giorni se contestato ad uno straniero

Procedimento di applicazione delle sanzioni

- Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24/11/81, n. 689, in quanto compatibili.
- I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto, redigono un verbale di accertamento (in conformità all'Allegato 5).
- Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni è l'U.V.A.C. competente per territorio

DA RICORDARE

foto

IN CASO DI INFRAZIONE
GRAVE E RIPETUTA



LO STATO MEMBRO

PUO'

PROIBIRE

TEMPORANEAMENTE CHE IL TRASPORTATORE
O IL MEZZO DI TRASPORTO, TRASPORTINO ANIMALI
SUL SUO TERRITORIO

- Salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 10 ed 11, quando una violazione è commessa utilizzando veicoli immatricolati all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285. (Nuovo Codice della strada).
- Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell'articolo 9, comma 11 del presente decreto è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del citato D. L.vo n. 285 del 1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

- L'entità delle sanzioni previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanz. amm. pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a detto limite.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

- Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione e l'autorizzazione del trasportatore sono rilasciati dai servizi veterinari delle ASL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o della sede legale del trasportatore.
- Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.
- Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali doveva acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente decreto doveva intendersi riferito all'attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 532.

- I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.
- E' abrogato il D. legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
- Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana un decr. di coordinamento delle attività di controllo e applicazione del Reg. 2005/1/CE .

Relativamente alle altre norme veterinarie che trattano di trasporti di animali giova ricordare che resta in vigore il D. L.vo 22/05/99 n. 196 che tratta di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina anche se la Direttiva 64/432/ CE di cui è il recepimento è stata modificata dall'art. 34 del Reg. 2005/1/CE proprio relativamente all' Art. 10 del D.L.vo 196/99 che nel comma 1 ribadiva che

a) i mezzi di trasporto debbono essere :

- 1. costruiti in modo da non far fuoriuscire letame, strame o foraggio**
- 2. puliti e disinfettati**

b) disporre di attrezzature per la pulizia (..) approvate dal veterinario ufficiale e di impianti (..) o fornire la documentazione che tali operazioni sono svolte c/o terzi riconosciuti ...

Le violazioni a questo comma 1 dell'art.10 sono puniti ai sensi dell'art.15 comma 3 dello stesso D.L.vo 196/99 con la sanz. a.p. da lire **3 milioni (€ 1549) a lire 18 milioni (€ 9296).**

- Sempre l'Art. 10 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 196 al comma 2 obbliga il **trasportatore** a :

a) **Tenere e conservare per almeno tre anni per ciascun veicolo un registro con :**

1. Luogo, data, nome o ragione sociale delle aziende dalle quali gli animali sono stati prelevati e relativo indirizzo;
2. Luogo e data della consegna e indirizzo dei destinatari ;
3. Specie e numero degli animali trasportati;
4. Data e luogo delle operazioni di disinfezione;
5. Dati relativi alla certificaz. sanitaria di accompagnamento ...;

b) **Provvedere affinché** tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo **gli animali non entrino in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.**

- Le violazioni a questo comma 2 dell'articolo 10 sono puniti ai sensi dell'art.15 comma 3 dello stesso D.L.vo 196/99 con la sanzione a.p. **da € 516 a € 3098** (tranne la lettera b) che è punita **da € 1549 (lire 3 milioni) a € 3098 (lire 18 milioni)**

Relativamente alle altre norme veterinarie che trattano di trasporti di animali giova ricordare che resta anche in vigore il D.P.R. 08 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria):

Art. 31 e s.m.i. (D.L.gs 317/96 e DM 16/05/2007) dichiarazioni di trasporto mod. 4 -

Art 32, 33 e 34 situazioni particolari di trasporti in presenza di malattie -

Art.35 ... (benessere durante il trasporto) -

Art. 36 “ chiunque intende esercitare il trasporto ...deve ottenere l'autorizzazione -

Art.37 “gli autoveicoli ed i rimorchi ...(caratteristiche strutturali) ... -

Art.38 “ (accertamenti ufficiali veterinari sui requisiti e sugli strumenti di lavaggio e disinfezione e durata dell'autorizzazione) -

Art 39 “ esenzione dell'autorizzazione per trasporti animali da cortile per meno della metà del carico) -

Art. 64 “ (disinfezione del mezzo) -

Le violazioni al Regolamento di polizia veterinaria sono sanzionate a norma dell'art. 6 della L 2 giugno 1988 n 218 (da € 258 a € 1291).

Accordo del 27/03/2008, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 281/97,
tra Governo, Regioni e Province autonome concernente
“Prime disposizioni per l'autorizzazione al
trasporto di animali vivi”

Con tale disposizione oltre a chiarire l'iter procedurale delle varie autorizzazioni e omologazioni viene specificato:

- Il **trasportatore** che, esegue attività “per conto terzi” deve essere autorizzato ai sensi del Reg. 2005/1/CE, **mentre** le persone fisiche o giuridiche che trasportano propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche, rientrano nell'applicazione dei Regolamenti del *pacchetto igiene* nella definizione di **produzione primaria**:
“Produzione ed allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali”.

“Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi” (allegato G)



Pertanto il produttore primario ha già l’obbligo di Registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 e nel proprio manuale di buone pratiche (vedere All. 1 paragrafi I, 1, b e II, 3, b del Reg. 852/2004) deve avere una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali, assicurando per gli automezzi le condizioni di trasporto previste dall’art. 3 del Reg. (CE) 1/2005, il tutto attestato in un’autodichiarazione da far vidimare all’ASL che deve essere aggiornata di ogni variazione (All. G).

La carenza di tale autodichiarazione o la sua errata compilazione, qualora non configuri reato (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 del C.P.), potrebbe costituire violazione all’art. 6 del D.L.vo 6 novembre 2007 n. 193 (comma 4: da € 250 a € 1.500).

l'art. 6 del D.L.vo 6 novembre 2007 n. 193, prosegue nei commi :

- 7. “Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000;
- 8. “La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 6.000.”

È quindi possibile applicare una gradualità di sanzioni anche in relazione alla disponibilità messa in campo dall'interessato rispetto agli adeguamenti richiestigli dall'autorità.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!